

REGOLAMENTO
COMUNALE
PASSI CARRABILI
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione di passo carrabile
Articolo 3	Autorizzazione, individuazione, esposizione
Articolo 4	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 5	Norme in deroga
Articolo 6	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 7	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 8	Tosap, canone o altri oneri
Articolo 9	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 10	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 11	Rinuncia al passo
Articolo 12	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 13	Sanzioni
Articolo 14	Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ad integrazione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione
2. In particolare disciplina la concessione d'uso dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi da seguire.


ART. 2

DEFINIZIONI

Per PASSO CARRABILE si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato o viceversa, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Ai sensi dell'art. 46 CdS si deve considerare veicolo qualsiasi macchina che circola sulla strada guidata dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi, anche se asserviti da motore.

I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:


A) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.



Solo a titolo esemplificativo rientrano nella categoria dei passi carrabili di tipo A) quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica posizionato al fine di colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- dall'interruzione del marciapiede

B) Passi carrabili privi di manufatto, a “raso” con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).



Solo a titolo esemplificativo rientrano nella categoria dei passi carrabili di tipo B) quelli:

- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

ART. 3

AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:


- sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati

- sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali e vicinali e per le Strade Provinciali solamente per quelle ricadenti all'interno dei centri abitati;

La realizzazione di un nuovo passo carrabile deve rispettare le seguenti condizioni:

- Nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione. Per

la determinazione delle aree di intersezione occorre individuare le bisettrici delle curve comuni a più strade come da disegni sotto riportati. La distanza dall'intersezione deve essere invece considerata lungo l'asse stradale.



- L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso;

2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati **sotto il profilo urbanistico edilizio** qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ecc.

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.

4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune. L'eventuale segnaletica non conforme sarà soggetta alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7 del CdS.

- Il cartello di cui all'art. 120 comma 1 lettera "e" del Regolamento di attuazione al CdS dovrà contenere lo stemma del Comune e gli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
- Il Comune di Piombino fornirà il segnale o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

5. Le **autorizzazioni** di cui al presente articolo sono rilasciate dalla segreteria della Polizia Municipale nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 5.

ART. 4

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile, così come delineati nel precedente art. 2 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione **entro il 30/06/2014** sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari, se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole del Settore Lavori Pubblici.

3. Entro il termine del **30/06/2014** i cartelli di passo carrabile già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguati ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. I passi carrabili di cui ai punti A) e B) già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 5

NORME IN DEROGA

E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purché:

1. sia dimostrata la visibilità in entrata e in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei

limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico esistente su detto tratto di strada.

2. sia dimostrata l'esistenza dell'accesso prima del 01/01/1993, data di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.

ART. 6

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 C.d.S)

1. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale (Polizia Municipale) su apposito modulo.

2. L'autorizzazione di passo carrabile può essere richiesta dal proprietario, dal locatario, dal legale rappresentante o dal titolare della società/ditta del fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini l'autorizzazione può essere richiesta dall'Amministratore condominiale. Nella domanda occorre precisare:

- Generalità complete del richiedente
- Il numero di codice fiscale del richiedente
- La partita IVA dell'eventuale ditta o società
- L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso
- I dati catastali e la destinazione d'uso del locale o dell'area
- La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso
- Gli estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione dell'accesso

3. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- La fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- La copia della ricevuta di versamento di € 18,00 effettuato alla tesoreria comunale con causale "sopralluogo tecnico nuovo passo carrabile"
- Visura catastale dell'immobile
- Titolo di proprietà o contratto di locazione
- Una fotografia panoramica dell'accesso scattata dalla strada
- Per i passi carrabili su tratti di strade provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Livorno

4. Nel caso in cui si renda necessaria la modifica del marciapiede, il richiedente dovrà realizzare le modifiche in ottemperanza alle prescrizioni che verranno impartite dal settore Lavori Pubblici.

ART. 7

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 C.d.S.)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. in qualsiasi momento per:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse
- tutela della sicurezza stradale

- mancato pagamento di due annualità della tassa del suolo pubblico

Il provvedimento di revoca dovrà essere tempestivamente comunicato e motivato.

ART. 8

TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

1. I passi carrabili di tipo A), così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o canone o quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell'apposito cartello e l'eventuale messa in opera secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale.

2. I passi carrabili di tipo B) così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, non sono assoggettati a pagamento della tassa T.O.S.A.P. a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale "Passo Carrabile" di cui alla Figura II 78 dell'art. 120 regolamento esecuzione CdS. Sono soggetti comunque al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica ed alle spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta

3. L'Amministrazione Comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone di concessione. Parimenti possono essere concessi degli spazi ai lati del passo carrabile per agevolare le manovre di entrata e di uscita dal passo carrabile stesso.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo carrabile ai fini tributari sulla base della misurazione effettuata così come previsto dal D.lgvo 507/1993.

5. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 09

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, deve essere individuato da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.

2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione sulla base di convenzione con ditta esterna;

3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26/3° D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro

ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.

4. Nella ipotesi descritta al comma 3, il pagamento della TOSAP, deve essere effettuato a favore dell'ente proprietario della strada;

5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile deve essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 10

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere fatta dall'Amministratore o dal capo condominio o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari;

2. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote agli altri componenti il condominio.

ART. 11

RINUNCIA AL PASSO

1. Nel caso in cui si intenda revocare un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o all'ente proprietario della strada una richiesta di revoca scritta.

2. In caso di revoca a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale secondo le prescrizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici;

3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente, previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Prima di richiedere la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile si deve procedere a ripristinare il marciapiede eliminando eventuali scivoli od interruzioni, così come da disposizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici, salvo casi particolari che verranno di volta in volta valutati. Il ripristino dell'accesso è a carico dell'utente e solo al termine dei lavori di ripristino verrà rilasciato atto di revoca del passo carrabile.

ART. 12

SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile o nel caso di successione *mortis causa* l'acquirente o l'erede dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione di passo carrabile (Polizia Municipale).

ART. 13

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente con sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00 e, nei casi di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.